

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 15/12/2022

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 22.08.2022, il ricorrente, titolare di un c/c presso l'intermediario resistente, **contesta l'illegittima introduzione di nuovi oneri a suo carico e chiede il ripristino delle condizioni economiche originariamente pattuite**. In particolare, il ricorrente deduce di: **essere titolare del c/c n.***013, con pacchetto "S***"; contestare le spese fisse di liquidazione trimestrale imposte dall'intermediario con proposta di modifica unilaterale del 14/05/2021, nonostante originariamente il conto fosse a zero spese e in fase di promozione del prodotto l'intermediario avesse pubblicizzato il conto senza costi "per sempre"**.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che:

-in primo luogo, l'assunto che il conto in oggetto fosse **stato pubblicizzato come a zero spese per sempre** è sfornito di prova e, in ogni caso, eventuali profili di scorrettezza di messaggi pubblicitari non rientrano nella competenza dell'Abf;

-quanto alla legittimità della manovra operata dal resistente, **non è stato introdotto nessun costo che non fosse già previsto dal contratto, posto che con la modifica contestata l'intermediario ha solo diversamente valorizzato le spese mensili di liquidazione del conto**



corrente pacchetto “S***”, già indicate all’atto della sottoscrizione del contratto come pari a zero;

-la facoltà di modifica unilaterale è appositamente prevista dall’art. 14 delle condizioni generali di contratto, il quale richiama il disposto dell’art. 118 TUB;

-l’intermediario ha quindi esercitato legittimamente lo jus variandi di cui alla norma sopra richiamata, in quanto relativo ad una pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente;

-sarebbe scorretto attribuire al fatto che un costo sia indicato come avente valore “zero” la volontà per le parti di rinunciare a una diversa valorizzazione di tale prestazione, riconnettendo a ciò l’impossibilità di qualsivoglia modifica futura;

-nel momento in cui, come nel caso di specie, una determinata voce è inserita nel contratto essa costituisce una vera e propria condizione contrattuale, soggetta al procedimento di cui all’art. 118 TUB, senza integrare la diversa fattispecie di introduzione di una clausola nuova;

-d’altra parte la possibilità di modifica unilaterale è espressamente prevista dal contratto, mentre non è menzionato in alcun punto il fatto che le spese trimestrali di liquidazione del conto non possano essere oggetto di variazione, essendo a tutti gli effetti condizioni “previste” dal contratto e dunque ricadenti nell’alveo dell’art. 118 TUB;

-pertanto, sono stati rispettati i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26498/2018, in cui si fa riferimento “a nuovi costi”, che non si pongono come mera modifica di oneri già previsti;

-peraltro, anche i Collegi territoriali dell’Abf, esaminando fattispecie analoghe, non si sono mai posti il problema della riconducibilità o meno di tale casistica all’art. 118 TUB, riconoscendo quindi implicitamente che si tratta di modifica di una condizione contrattuale già esistente;

-in ogni caso, si evidenzia che il pacchetto cui il ricorrente ha aderito non era reclamizzato come a zero spese, tanto che già all’epoca della sottoscrizione erano previsti diversi costi;

-infine, si sottolinea che il procedimento aperto dall’AGCM in relazione a possibili pratiche commerciali scorrette relative al pacchetto “S***” si è concluso con l’accoglimento degli impegni proposti dall’intermediario, dunque senza alcuna sanzione e comunque riguardava i contratti sottoscritti tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016, unico periodo nel quale sul sito della resistente era presente il claim “gratuito per sempre” mentre il contratto oggetto del ricorso risale al 2014;

-gli impegni prevedono il mantenimento delle modifiche, come contestate dal ricorrente, con l’assegnazione di un termine per il recesso ai clienti interessati;

-si sottolinea che nel corso di suddetto procedimento la Banca d’Italia ha reso il proprio parere preventivo, ritenendo che gli impegni non presentassero profili di incoerenza rispetto alle Disposizioni di trasparenza, per cui la manovra operata dalla resistente è stata ritenuta legittima.

In conclusione, l’intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che, ai sensi dell’art. 118 TUB, gli addebiti per “spese fisse di liquidazione” siano illegittimi, in quanto l’applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall’intermediario non può costituire valido esercizio dello ius variandi, come sottolineato da Collegio di Milano, decisione n. 4882/2022.

In sede di controrepliche, l’intermediario eccepisce quanto segue:

-l’assunto formulato dal ricorrente è infondato, poiché l’art. 118 TUB sancisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto” e quindi che dette condizioni, per essere variate, debbano essere previste dal contratto, a prescindere da come siano valorizzate. Nel caso di specie, la resistente ha



solo valorizzato in modo diverso le spese mensili di liquidazione del conto corrente, già indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente, nell'ambito della facoltà concessa dall'art. 14 delle condizioni generali di contratto;

-pertanto, la manovra effettuata dall'intermediario è legittima. Argomentando in senso contrario, si potrebbe arrivare a introdurre una previsione non sancita da nessuna norma, tantomeno dall'art.118 del TUB, in base alla quale la modifica unilaterale delle condizioni di un conto corrente per essere legittima deve riguardare non solo "i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto", ma anche tassi, prezzi e condizioni previsti che non siano valorizzati a "zero", in quanto tale valorizzazione equivale alla loro perenne immodificabilità;

-infine, la pronuncia citata dal ricorrente non è condivisibile e comunque aveva un oggetto diverso dal presente ricorso, affermando solo incidenter tantum ed in termini del tutto generali, che "l'introduzione del costo del canone del conto corrente che si risolve nell'inserimento di una nuova voce di spesa non concordata e non prevista originariamente tra le parti" non è legittima ai sensi dell'art. 118 TUB.

-in altri casi, invece, l'Arbitro, nel pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. – mediante l'innalzamento unilaterale di un costo indicato a "zero" ad un valore positivo -, non ha comunque ritenuto di ravvisare la violazione dell'art. 118 TUB.

DIRITTO

Con il presente ricorso il ricorrente contesta la modifica unilaterale ex articolo 118 TUB, formulata dall'intermediario in data 14.05.2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrali, **incrementato da € 0,00 ad € 7,50 a trimestre** (cfr. proposta di modifica allegata al ricorso).

Il ricorrente contesta che le condizioni siano state variate nonostante il contratto di conto corrente, rientrante nel pacchetto "S***", cui aveva aderito, fosse stato pubblicizzato dall'intermediario quale rapporto gratuito per sempre.

Il ricorrente chiede quindi che sia ripristinata la gratuità del pacchetto, per come era stata pattuita alla stipula del contratto.

Il Collegio evidenzia che la domanda del ricorrente, non assistito da procuratore, così come formulata, potrebbe avere carattere costitutivo, in quanto si richiede il "ripristino" delle condizioni di contratto concordate all'atto della stipula. Tuttavia, la domanda potrebbe essere più correttamente interpretata quale **tesa a ottenere l'accertamento dell'illegittimità della modifica unilaterale attuata da parte resistente, cui seguirebbe l'applicazione delle condizioni originariamente pattuite.**

In ogni caso, l'intermediario non svolge alcuna eccezione preliminare in merito.

Al riguardo, il Collegio rammenta che in un caso relativo ad un ricorso riguardante la medesima modifica unilaterale, il Collegio di Milano ha affermato che "tale domanda di "ripristino" – che, se costitutiva, sarebbe inammissibile - deve essere più correttamente qualificata alla stregua di una domanda di accertamento dell'efficacia ex art. 118 t.u.b. della modifica contrattuale" (Collegio di Milano, decisione n. 4882/22).

Dall'analisi della documentazione versata in atti si evince che il contratto è stato sottoscritto in data 30/11/2014. Le "spese fisse ad ogni liquidazione" costituiscono il costo di cui il ricorrente lamenta la variazione. Il costo pattuito alla stipula è pari ad € 0,00.

La facoltà di modifica unilaterale del contratto è prevista dall'articolo 14 delle condizioni contrattuali, il quale richiama l'articolo 118 TUB.



La modifica unilaterale di cui il ricorrente lamenta l'introduzione concerne il passaggio delle suddette spese fisse di liquidazione legate al conto corrente "pacchetto smart" dal costo di € 0,00 a quello di € 7,50 a trimestre.

E' versata in atti la comunicazione di modifica unilaterale, datata 14.05.2021, con decorrenza 15.07.2021, inviata dall'intermediario al ricorrente.

È pacifico che la comunicazione di modifica unilaterale sia stata ricevuta dal ricorrente; egli contesta che la modifica è stata introdotta in difformità da quanto pubblicizzato dall'intermediario, che avrebbe reclamizzato, all'epoca dell'adesione del cliente, il prodotto come "gratuito per sempre".

Al riguardo, tuttavia, allega solo una schermata (rientrante tra gli allegati al reclamo), in cui non figura alcun riferimento a una gratuità senza limiti di durata, né tantomeno è dato conoscere la data di pubblicazione (la data in intestazione è quella del reclamo).

L'intermediario evidenzia che il ricorrente non ha provato che alla data di stipula fosse presente il claim contestato dal cliente.

L'intermediario allega, inoltre, un'analisi informatica dalla quale risulterebbe che alla data di stipula del contratto (novembre 2014), la dicitura "gratuito per sempre" non era presente sul sito della banca. Tale dicitura sarebbe apparsa nel solo periodo 11/02/2015 – 19/04/2016.

Detta circostanza parrebbe confermata anche dalle risultanze del procedimento avviato dall'AGCM, in merito alla presunta pratica commerciale scorretta posta in essere dalla banca in relazione alla commercializzazione del prodotto oggetto del presente ricorso e alla modifica unilaterale contestata dal cliente.

Dalla lettura del provvedimento n. 30239 del 12.07.22 dell'AGCM, risulta che l'AGCM ha disposto di non accertare alcuna infrazione in capo all'intermediario, ritendendo gli impegni assunti dalla banca ai sensi dell'articolo 27 co. 7 del codice del consumo idonei a superare la pratica contestata.

Il corpo del provvedimento dell'AGCM parrebbe confermare quanto affermato dall'intermediario, in quanto tra "Gli elementi acquisiti" si fa riferimento al periodo 11.02.15 – 19.04.16 quale lasso temporale durante il quale l'intermediario ha pubblicizzato il pacchetto "S****" quale prodotto bancario "gratuito per sempre".

Parte resistente sottolinea altresì che, nel corso del procedimento **Agcm è stato acquisito il parere della Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli impegni assunti dall'intermediario "non presentino profili di incoerenza con la propria normativa in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e delle operazioni e servizi bancari".**

Sebbene si tratti di un profilo non contestato dal cliente, il Collegio osserva che il giustificato motivo addotto dall'intermediario a sostegno della modifica unilaterale è indicato nella comunicazione di modifica unilaterale inviata al ricorrente.

Il resistente sostiene la legittimità della propria condotta, in quanto non si tratterebbe di un'introduzione ex novo di un onere originariamente non previsto, bensì di una "diversa valorizzazione" di una voce già prevista all'epoca della stipula del contratto, sebbene con valore pari a zero.

Ciò premesso, si fa presente che in generale l'ABF ha sancito, in più occasioni, che il potere di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 TUB è riconosciuto in via eccezionale all'intermediario, che può modificare senza il consenso del cliente solo condizioni economiche e normative già esistenti (cfr. ex multis Collegio di Coordinamento, decisione n. 26498/18, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 5299/21).

Nel caso qui in esame, come rilevato, le "spese fisse ad ogni liquidazione" risultavano invero pattuite, seppur come gratuite, per un costo pari a € 0,00.

Con specifico riferimento alla modifica unilaterale che determina la variazione del costo di un canone da gratuito ad oneroso, nonché al divieto di introduzione di previsioni nuove, il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio richiama le seguenti decisioni dei Collegi ABF: Collegio di Milano, decisione n. 11292/21; Collegio di Milano, n. 11420/2019; Collegio di Palermo, n. 15427/2017; Collegio di Palermo, seduta del 17/11/2022, per una questione simile inerente al ricorso n. 1046325/22.

La clausola sulle spese fisse di liquidazione del conto corrente, pur se gratuita, deve considerarsi una condizione economica presente nel contratto, per cui, l'aumento di un costo, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo, non costituisce l'introduzione di un nuovo costo contrattuale, ma una modifica di una pattuizione già esistente, legittimamente introdotta ex. art. 118 TUB (il fatto che una voce di costo sia prevista in contratto, ancorché pari a zero, implica che detta voce di costo sia stata valutata come astrattamente remunerabile dall'intermediario, a maggior ragione nei contratti a tempo indeterminato).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI